



COMUNE DI COLLI A VOLTURNO

Provincia di Isernia

Ordinanza del SINDACO

N. 12 del 05-06-2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO RICONDUCEBILE ALL'EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19 DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE: PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell'Emergenza Epidemiologica da COVID - 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (GU n. 126 del 17/05/2020);

VISTA l'ordinanza n. 24 del 30/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 17/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica da virus COVID -19;

PRESO ATTO che ricorre la necessità di adeguare le specifiche regole di comportamento, da adottarsi e far rispettare a livello comunale, in attuazione delle più recenti norme e disposizioni

nazionali connesse all'emergenza epidemiologica in corso COVID-19 anche in considerazione del progressivo superamento della fase critica dello stato emergenziale;

VISTO il D.lgs. 267/2000 ss.mm. e ii.;

ORDINA

È autorizzata la ripresa dell'esercizio del commercio ambulante di tutte le categorie merceologiche;

È autorizzato lo svolgimento del mercato settimanale per tutte le categorie merceologiche;

È disposta la riapertura al pubblico del parco giochi comunale nel rispetto delle misure di sicurezza interpersonale e con l'obbligo per gli adulti di indossare i dispositivi di protezione individuali e di rispettare le modalità di accesso contingentato;

È ripristinato l'ordinario orario di accesso al cimitero comunale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. L'accesso è consentito, con modalità contingentate, ad un numero limitato di visitatori: sarà permesso l'ingresso ad un solo visitatore per nucleo familiare, nel rispetto del tempo strettamente necessario alla visita presso le tombe dei propri defunti;*
- 2. Alle persone non completamente autosufficienti sarà consentito l'accesso con accompagnatore;*
- 3. L'accesso e la circolazione nello spazio cimiteriale saranno consentiti unicamente a chi è munito di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti);*
- 4. Occorrerà rispettare il distanziamento sociale di un metro e vigerà il divieto assoluto di assembramento;*
- 5. Saranno garantiti tutti i servizi funebri;*
- 6. In concomitanza con le cerimonie funebri, e per l'intera durata delle stesse e della successiva tumulazione, sarà temporaneamente interdetto l'accesso al Cimitero da parte di ulteriori visitatori;*
- 7. Il personale addetto ai servizi cimiteriali assicurerà che l'accesso al Cimitero Comunale si svolga con le predette modalità d'ingresso e permanenza.*

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dovranno rispettare l'orario di chiusura serale alle ore 24:00 ad eccezione dei giorni festivi, prefestivi e del venerdì in cui la chiusura è posticipata di un'ora. I gestori dei predetti esercizi hanno l'obbligo di assicurare il divieto di assembramenti ed il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza di cui alle vigenti altre disposizioni;

Conservano validità tutte le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sindacali purché non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento;

Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;

AVVERTE

CHE a carico dei soggetti inadempienti salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

DISPONE

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto - Ufficio

Territoriale del Governo di Isernia;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet istituzionale comunale, e la divulgazione nei pubblici esercizi ed attraverso gli organi di stampa locale.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale ed alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL SINDACO
EMILIO INCOLLINGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.